



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

AVVISO PUBBLICO IMPIANTI DI RISALITA ANNO 2024

FONDO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 592, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITÀ TURISTICA E ALL'INCENTIVAZIONE DEI FLUSSI TURISTICI NEI LUOGHI MONTANI E NEI COMPRESORI SCIISTICI, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA A FUNE E DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE.

VISTO il decreto-legge 1 ° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 n. 102, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con cui sono stati nominati il Ministro del turismo, il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (GU n. 284 del 5-12-2023), ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 24 novembre 2023 al n. 1539;

VISTO il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e successivi

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTE la comunicazione 28 marzo 2018, n. 2018/C114/04 e la successiva decisione 18 novembre 2019, n. 2019/1923/UE della Commissione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023 con cui è stato conferito l'incarico di Segretario Generale del Ministero del Turismo, ai sensi dell'art. 19, commi 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, alla dott.ssa Barbara Casagrande, registrato alla Corte di Conti al n. 248 del 15/02/2024;



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2024, prot. n. 7306/24 del 11 marzo 2024, recante la gestione delle risorse economico-finanziarie, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo (Tabella 16) per l'anno finanziario 2024, e la relativa identificazione dei Centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 7318 dell'11 marzo 2024 recante la delega della gestione delle risorse economico-finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo – Tabella 16 per l'anno finanziario 2024, attribuite ai capitoli delle missioni, programmi e azioni, in termini di competenza, di cassa e in conto residui;

CONSIDERATO che ai sensi della citata delega, la gestione del capitolo di bilancio 8601 CDR7 - nello stato di previsione della spesa del Ministero – Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo, è delegata al Segretario generale;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 18 giugno 2021, n. 172;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 592, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026, *“al fine di promuovere l'attrattività turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti”*, da destinare alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati livelli di sicurezza;

VISTO l'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 197/2022 il quale dispone che *“le risorse di cui al comma 592 possono essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati od obsoleti e, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di snow-farming”*;

VISTO che le modalità di attuazione dei commi 592 e 593 della legge n. 197/2022, comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale, nonché le modalità di revoca dei contributi sono state definite, a norma dell'articolo 1, comma 594, della citata legge n. 197/2022, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2023 a protocollo con n. 7297/23;

VISTO l'avviso pubblico Prot. n°12223/23 del 27 giugno 2023, recante le modalità per la concessione di risorse nel contesto del *“fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale”* di cui all'art. 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022 n°197, in relazione alle risorse ripartite nel periodo 2023-2026;

VISTO il Decreto del Segretario Generale Prot. n° 33771/23 del 14 dicembre 2023 con il quale, ad esito delle attività della commissione di valutazione delle domande pervenute sul sopracitato avviso, è stata approvata



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

la graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento per un ammontare complessivo pari a € 147.987.525,76;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 (suppl. ordinario n. 40) "*Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e Bilancio pluriennale per il triennio 2024 - 2026*", con la quale è stato rifinanziato il Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento;

VISTO, pertanto, che in Bilancio sul Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento, sono disponibili le seguenti risorse: per l'annualità 2023 € 30.000.000,00 in conto residui di lett. F), per l'annualità 2024 € 80.000.000,00, per l'annualità 2025 € 100.000.000,00, per l'annualità 2026 € 100.000.000,00, per l'annualità 2027 € 70.000.000,00 e per l'annualità 2028 € 10.000.000,00;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 29 dicembre 2023, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;

RITENUTO di destinare un importo pari a € 5.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento di ripristino della funivia Stresa-Alpino-Mottarone, sulla base del protocollo d'intesa firmato tra il Ministero del Turismo, la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa;

RITENUTO, altresì, in relazione al medesimo stanziamento, di accantonare in via cautelare un importo pari € 7.500.000,00 per i contenziosi in corso e per l'assistenza tecnica, ferma restando la possibilità di riuso, ove non necessarie né utilizzate;

CONSIDERATO che le risorse disponibili per il quinquennio 2024-2028 sul fondo, al netto delle istanze già ammissibili a finanziamento sull'avviso dell'annualità 2023, al netto delle risorse destinate all'intervento di ripristino della funivia Stresa-Alpino-Mottarone ed al netto delle risorse per i contenziosi in corso e per l'assistenza tecnica, sono pari a € 229.512.474,24;



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

INDICE DELL'AVVISO

Articolo 1 Finalità dell'Avviso	5
Articolo 2 Definizioni	5
Articolo 3 Beneficiari	9
Articolo 4 Requisiti di ammissibilità	10
Articolo 5 Dotazione finanziaria	13
Articolo 6 Interventi e spese ammissibili.....	13
Articolo 7 Regime di Aiuto e intensità di aiuto.....	16
Articolo 8 Metodo di calcolo del funding gap	20
Articolo 9 Determinazione del contributo e massimali di spesa.....	21
Articolo 10 Domanda di finanziamento e contenuto della proposta.....	21
Articolo 11 Termini e modalità di presentazione delle domande.....	21
Articolo 12 Verifica di ammissibilità delle domande.....	22
Articolo 13 Valutazione	23
Articolo 14 Termini di realizzazione del progetto e modalità di attuazione	25
Articolo 15 Obblighi dei soggetti beneficiari	26
Articolo 16 Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo	27
Articolo 17 Modifiche/variazioni del Progetto finanziato	28
Articolo 18 Stabilità dei progetti	28
Articolo 19 Trattamento dei dati personali	29
Articolo 20 Revoca del contributo e controlli.....	29
Articolo 21 Vigilanze e controlli.....	31
Articolo 22 Disposizioni finali	32
Articolo 23 Modifiche all'Avviso.....	32
Articolo 24 Responsabile del Procedimento e Richieste di chiarimenti e informazioni	32
Articolo 25 Controversie e foro competente	32
ALLEGATO I – Documentazione da presentare per la domanda di contributo	34



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

AVVISO

Articolo 1

Finalità dell'Avviso

1. Nel contesto del "Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale" (di seguito, "Fondo") istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rifinanziato con la legge 30 dicembre 2023 numero 213 il presente Avviso intende sostenere interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani al fine della fruizione della montagna per tutto l'anno e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma che precede, le risorse stanziato sul Fondo possono essere altresì destinate alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzabili od obsoleti e allo sviluppo di progetti di *snow-farming*.
3. Il presente Avviso prevede la concessione degli aiuti sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.

Articolo 2

Definizioni

1. "*Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014*": regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e successive modifiche e integrazioni;
2. "*Impresa*": ai sensi dell'articolo 1 di cui all'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;
3. "*impresa in difficoltà*" è un'impresa che ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, numero 18 soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;”;

4. *“dimensione di impresa”* all'interno della categoria delle PMI si definisce ai sensi dell'Allegato I del Reg UE n. 651/2014:

- *“media impresa”*: un'impresa che occupa un numero minimo di 50 fino a un numero massimo di 249 persone, ha un fatturato annuo superiore ai 10 e inferiore o uguale ai 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo superiore ai 10 e inferiore o uguale ai 43 milioni di euro;
- *“piccola impresa”*: un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- *“microimpresa”*: un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- *“grande impresa”* imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

5. *“Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari”* si intendono le seguenti tipologie previste ai sensi di quanto disposto all'articolo 3 dall'Allegato I di cui al Regolamento UE 651/2014:

- impresa autonoma (paragrafo 1);
- imprese associate (paragrafo 2);



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

- imprese collegate (paragrafo 3);
- 6. *“aiuto”*: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’ articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;
- 7. *“avvio dei lavori”*: ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, articolo 2, punto 23 si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
- 8. *“funding gap”* o deficit di finanziamento (funding gap) rappresenta l’importo massimo dell’aiuto che è possibile concedere a un investimento su un’infrastruttura. Esso deve essere determinato come differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell’intera vita economica dell’investimento. Si tratta, pertanto, di costi e proventi direttamente riferibili all’investimento in un’ottica incrementale;
- 9. *“risultato operativo”* è definito all’articolo 2, punto 39 del Regolamento (UE) n. 651/2014, come di seguito: *“la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell’intera vita economica dell’investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell’energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L’attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole”*;
- 10. *“tasso di attualizzazione”* riferito al calcolo dell’aiuto con il metodo del funding gap: tasso di interesse che viene applicato sia ai costi ammissibili, sia ai costi e ai ricavi di esercizio stimati che l’investimento produrrà per tutta la sua durata, affinché siano attualizzati al loro valore al momento della concessione dell’aiuto. Il tasso applicato corrisponde al tasso base in vigore in Italia al momento della concessione dell’aiuto ed è necessario fare riferimento alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008) e ai tassi calcolati di conseguenza e pubblicati su Internet all’indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en Per quanto concerne la variazione del tasso di attualizzazione/rivalutazione si rimanda a quanto previsto periodicamente con decreto dal Ministero delle Imprese e Made in Italy (MIMIT) consultabile al link <https://www.mimit.gov.it/> ;



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

11. *“durata dell’investimento”* riferita al calcolo dell’aiuto con il metodo del funding gap: essa corrisponde alla vita utile dell’intervento, tenendo conto della sua durata fisica e della sua utilità tecnico-economica, definito convenzionalmente per il settore¹ oggetto dell’aiuto;
12. *“costo dell’investimento”* comprende gli importi relativi all’operazione nel suo insieme e non solo la quota di contributo pubblico richiesto;
13. *“contributo”*: l’aiuto concesso secondo le previsioni dell’Avviso determinato nel rispetto e nei limiti previsti dal regime di aiuto individuato;
14. *“infrastruttura sportiva”, ovvero impianti sportivi: si intendono* gli impianti di risalita a fune, così come definiti all’articolo 6, comma 1 lett. b) del presente Avviso e individuati dall’articolo 55 “Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali” del Regolamento UE n. 651/2014;
15. *“infrastruttura ricreative multifunzionali” o impianti ricreativi multifunzionali* secondo la definizione di cui all’articolo 55, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 651/2014 sono strutture ricreative con carattere multifunzionale che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi, fatta eccezione per i parchi di divertimento e gli alberghi, nelle quali insistono gli impianti di risalita a fune, definiti all’articolo 6, comma 1 lett. b);
16. *“aiuti alle Infrastrutture locali”* ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento UE n. 651/2014 riguardano il finanziamento per la creazione o l’ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale. Gli aiuti a favore delle infrastrutture locali non dovrebbero applicarsi agli aiuti a favore dei seguenti tipi di infrastrutture: infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, teleriscaldamento e tele-raffreddamento efficienti sotto il profilo energetico, infrastrutture energetiche, riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, infrastrutture a banda larga, cultura e conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali e infrastrutture portuali e aeroportuali. Tali infrastrutture ai sensi del previsto Avviso includono gli impianti di innevamento previsti dall’articolo 6 del presente Avviso;
17. *“snow farming”* tecniche e progettualità innovative per lo stoccaggio della neve ai sensi di quanto previsto dal presente Avviso all’articolo 6;
18. *“proposta progettuale o progetto di investimento”*: il progetto illustrativo degli elementi caratterizzanti l’iniziativa da realizzare in relazione al contesto di riferimento e alle assunzioni poste a base delle proiezioni formulate in merito a tempistiche di realizzazione, budget delle attività proposte, risorse economico-finanziarie da reperire, investimenti da realizzare, cronoprogramma, flussi finanziari attesi e sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa;

¹ ALLEGATO I Periodi di riferimento di cui all’articolo 15, paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

19. *“tipologia dell’operazione”*: si intende il tipo di operazione proposta e la sua natura, tenendo presente che:
- *operazione di completamento* è quella che prevede la realizzazione di opere necessarie per rendere funzionali opere già realizzate;
 - *operazione di ampliamento* è quella che prevede la realizzazione di opere che, integrandosi con strutture già funzionanti, siano volte ad accrescerne la capacità di offerta di beni e/o servizi;
 - *operazione di ristrutturazione* è quella che prevede interventi su strutture già esistenti, volti ad apportare innovazioni alle medesime con l’obiettivo di conseguire una riduzione dei costi unitari, un miglioramento della qualità dell’offerta, delle condizioni di lavoro, ecc.;
 - *manutenzioni* intese quali interventi di manutenzione straordinaria ad impianti di risalita e/o sistemi che consentano l’innevamento delle piste, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali;
 - *“Riconversione”* finalizzata alla riconversione produttiva di un impianto, cioè all’inserimento di funzioni ancora produttive ma diverse da quelle originarie; il recupero per la riconversione funzionale, ovvero per il riuso dell’impianto con nuove destinazioni d’uso;
20. *“natura dell’operazione”* prevede le seguenti tipologie:
- *intervento unitario*: indica l’intervento che presenta una chiara unitarietà sia sul piano tecnico che su quello funzionale;
 - *lotto funzionale*: si intende una unità economica funzionale, che può essere inserita in un progetto più ampio, ma ha una sua autonomia operativa;
 - *unità senza autonomia funzionale*: si intende un lotto che rappresenta una ripartizione operativa di un intervento che acquista senso solo all’interno di un progetto complessivo;
21. *“beneficiario”*: soggetto a cui è stata concessa l’agevolazione;
22. *“proponente”*: soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 dell’Avviso.

Articolo 3

Beneficiari

1. Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso le Imprese – e loro aggregazioni dotate di personalità giuridica già costituite nella forma di consorzi, reti d’impresa costituite in forma di “rete soggetto” e società consortili – impegnate, anche in via non prevalente (attività secondaria), nello svolgimento di attività di impresa riferita ai seguenti codici ATECO e imprese di innevamento artificiale; con riguardo ai codici ATECO 93.11.30 e 93.11.90, purché riferiti a imprese esercenti attività e gestione impianti di risalita:



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

CODICE ATECO	DESCRIZIONE
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.

2. Con riferimento alle imprese esercenti attività ricadenti nei Codici Ateco 93.11.30 e 93.11.90, tale attività di *gestione di impianti di risalita a fune e/o impianti di innevamento artificiale* deve chiaramente desumersi dal bilancio di esercizio sia con riferimento alle immobilizzazioni ed altri costi capitalizzati esposti nello stato patrimoniale, sia con riferimento alle voci di costi e ricavi desumibili dal conto economico.
3. Con riferimento alle imprese esercenti attività ricadenti nel Codice Ateco 49.39.01, l'attività di *gestione di impianti di innevamento artificiale* deve desumersi dal bilancio di esercizio sia con riferimento alle immobilizzazioni e altri costi capitalizzati esposti nello stato patrimoniale, sia con riferimento alle voci di costi e ricavi desumibili dal conto economico.
4. Le aggregazioni dotate di personalità giuridica già costituite nella forma di consorzi, reti d'impresa costituite in forma di "rete soggetto" e società consortili sono ammissibili se in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal successivo articolo 4.
5. L'impresa che fa parte di un'aggregazione che ha presentato domanda di contributo non può presentare domanda relativa allo stesso impianto in nome proprio, pena l'inammissibilità. Si specifica che l'appartenenza di un'impresa a un'aggregazione che presenta domanda di contributo a valere sul presente avviso, non è ostativa alla presentazione di una domanda di contributo della medesima impresa in nome proprio o all'interno di un'aggregazione, alla condizione che le due domande non abbiano ad oggetto lo stesso impianto.

Articolo 4

Requisiti di ammissibilità

I soggetti di cui al precedente articolo devono possedere, alla data del presente avviso a pena di inammissibilità delle relative istanze, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) *avere sede operativa in Italia al momento del pagamento dell'aiuto;*
- b) *svolgere una delle attività individuate dall'articolo 3, come comunicata all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633;*
- c) *essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale e assicurativa;*
- d) *non avere procedure concorsuali pendenti;*
- e) *non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo*



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

8 giugno 2001, n. 231;

- f) *non presentare condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;*
- g) *non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell'allegato I del predetto Regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione.*
- h) *essere in regola con gli obblighi in materia fiscale.*
- i) *risultare attivi alla data del 31 dicembre 2022 (tale requisito deve permanere, a pena di revoca del contributo, per tutta la durata dell'investimento) ed in caso di date successive produrre documentazione sugli ultimi bilanci (anche provvisori) da un tecnico abilitato;*
- j) *essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;*
- k) *avere soci, amministratori e direttori tecnici non condannati con sentenze passate in giudicato, o con decreti penali di condanna irrevocabili, o con sentenze ex articolo 444 c.p.p. per uno dei reati elencati nelle lettere a), b) b-bis), c), d), e), f) e g) dell'articolo 94, comma 1, D.lgs. 36/2023;*
- l) *non essere destinatarie, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;*
- m) *non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. "clausola Deggendorf");*
- n) *possedere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, non essendo soggette all'applicazione di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;*
- o) *possedere idonea capacità operativa e amministrativa da documentare all'interno della proposta progettuale onde poter assicurare un'efficace attuazione e gestione del progetto da realizzare;*
- p) *possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto candidato alle agevolazioni di cui al presente Avviso, comprovata da un indice di bilancio pari ad almeno lo 0,05 calcolato come media aritmetica del rapporto tra i valori di bilancio degli ultimi due esercizi relativi alla voce Patrimonio Netto (PN) ed il costo complessivo del progetto (CP) al netto dell'aiuto richiesto (C), che dovrà essere dichiarata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e dimostrata e prodotta all'Amministrazione in fase di controllo.*
- q) *non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art 16, del decreto legislativo*



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

36/2023 e s.m.si;

- r) *non trovarsi in una situazione capace di determinare una distorsione della concorrenza;*
 - s) *non aver presentato nel corso della procedura o negli affidamenti in subappalto documentazione o dichiarazioni non veritiere;*
 - t) *non essere iscritto nel casellario informatico dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara o negli affidamenti in subappalto;*
 - u) *presentare un intervento progettato in forma economicamente sostenibile e nel rispetto delle NTC 2018 - Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, così come modificato dal successivo Decreto del 9 marzo 2023.*
1. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci, così come integrati dai commi 2 e 3 dell'articolo 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.
 2. Il richiedente, all'atto di presentazione della domanda, deve altresì dichiarare di:
 - i. avere titolo giuridico attestante la disponibilità dell'infrastruttura oggetto dell'aiuto per tutta la durata dell'investimento;
 - ii. non aver presentato un'altra domanda, ovvero di non far parte di una aggregazione che abbia presentato un'altra domanda, a valere sul medesimo intervento.
 3. I progetti devono essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza, rispettando i requisiti essenziali di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, alla Comunicazione della Commissione europea n. 2018/C114/04 del 28 marzo 2018 e alla Decisione della Commissione europea n. 2019/1923/UE del 18 novembre 2019, nonché alla norma tecnica contenuta nelle norme EN.
 4. I progetti devono essere conformi ai vincoli ambientali e strutturali come definiti con provvedimenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito dei quali sono operanti i beneficiari di cui all'articolo 3.
 5. Gli interventi finanziati ai sensi del presente decreto, non possono beneficiare o aver beneficiato di altri finanziamenti, contributi, sovvenzioni e agevolazioni (c.d. divieto di doppio finanziamento) dell'Unione europea, nazionali, regionali o locali come quelli previsti dalla legge 31 dicembre 2021 n. 234 articolo 1, commi 593, 594, 595 e 596, che istituisce il "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane".
 6. Le modalità di verifica dell'adempimento di tali obblighi sono stabilite ai successivi articoli 16, 20 e 21.



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

Articolo 5

Dotazione finanziaria

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Avviso, è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a € 229.512.474,24 afferenti al quinquennio 2024-2028;
2. Una quota del 60% della dotazione finanziaria è destinata ai progetti localizzati nell'area montana delle alpi e il 40% nell'area montana degli appennini. In caso di non completo utilizzo delle risorse finanziarie afferenti su una delle due quote, le stesse sono destinate al finanziamento della graduatoria finale del presente avviso.
3. Una riserva della dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1, pari ad euro 1.500.000, è destinata al finanziamento per lo sviluppo di progetti di *snow-farming* di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera d), per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
4. Una riserva pari al 15% dell'importo totale è riservata alle aziende con le caratteristiche di Microimpresa o Piccola Impresa ai sensi della direttiva UE 2023/2775 emanata dalla Commissione Europea il 17.10.2023 e successive modifiche.

Articolo 6

Interventi e spese ammissibili

1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e promuovere il turismo durante tutto l'anno, sono considerati ammissibili le spese effettuate per la progettazione e la realizzazione di uno o più dei seguenti interventi:
 - a) realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di sistemi che consentano l'innevamento e l'efficientamento delle piste:
 - i. quali vasche o bacini di approvvigionamento idrico necessari al funzionamento degli impianti di innevamento;
 - ii. attraverso impianti di innevamento con sistemi innovativi ad elevata efficienza;
 - iii. tappeti artificiali con manto sintetico, mezzi battipista e macchine operatrici legate alla montagna.
 - b) realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione e riconversione degli impianti di risalita a fune, con l'avvertenza che l'ammodernamento potrà comprendere anche la sostituzione dell'intero impianto o di tutte le sue componenti ove esso risulti obsoleto, inadatto all'uso, ovvero versato in condizioni fatiscenti, e può includere i costi relativi a indagini tecniche finalizzate ad attestare l'idoneità ad essere riutilizzate delle strutture esistenti. Gli interventi di ammodernamento dell'impianto possono altresì avvenire anche nel contesto delle revisioni generali di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 1° dicembre 2015, e le relative spese possono



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

- essere considerate ammissibili alla condizione che l'intervento concretamente attuato risulti migliorativo rispetto alla situazione preesistente;
- c) dismissione degli impianti non più utilizzati o obsoleti;
 - d) realizzazione di progettualità innovative in ambito *snow-farming* al fine di garantire l'operatività turistica delle strutture nei periodi a bassa precipitazione, ovvero, a titolo esemplificativo, azioni connesse alla raccolta di neve artificiale, la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolare lo scioglimento, il trasporto e la posa della neve sulle piste e gli impianti sciistici;
 - e) ottenimento delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche funzionali alla realizzazione degli interventi finanziabili.
2. Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma devono riguardare la seguente tipologia di costi:
- a) investimenti materiali e/o immateriali;
 - b) costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme
 - c) costi per investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica.
3. Non sono ammissibili:
- a) spese amministrative, di progettazione e tecniche superiori al limite del 15 % dell'importo dell'investimento;
 - b) le spese non afferenti all'intervento;
 - c) le spese relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati o non venduti direttamente dal produttore o dal suo rappresentante o rivenditore, le spese di funzionamento in generale e tutte le spese non capitalizzate;
 - d) le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
 - e) le spese relative a fornitura di beni da parte di: amministratori, soci, dipendenti del soggetto proponente o loro parenti ed affini entro il terzo grado nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri; società nella cui compagine siano presenti, anche in forma indiretta e cioè come soci di altre società, i soci o gli amministratori del beneficiario o loro parenti ed affini entro il terzo grado;
 - f) i pagamenti non effettuati mediante bonifico da conto corrente bancario o postale dedicato;
 - g) i titoli di spesa di importo inferiore a 500,00, IVA esclusa;
 - h) spese e costi per altri beni che, per loro natura, si prestino ad un uso ordinario al di fuori dell'attività economica nel cui ambito deve essere realizzato il progetto agevolato;
 - i) i contributi in natura;



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

- j) le spese in economia, considerando come tali quelle sostenute per attività che il beneficiario potrebbe realizzare in proprio in quanto dotato delle occorrenti competenze tecniche, organizzative e capacità operative, o tramite proprie associate o consorziate;
 - k) le spese sostenute per prestazioni affidate a persone fisiche (ad esempio soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione) e/o giuridiche (ad esempio consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate) che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata.
 - l) i costi non espressamente previsti dal Regolamento UE n. 651/2014 per i regimi di aiuti individuati al successivo articolo 7;
 - m) spese relative all'acquisizione di beni strumentali ad uso non specifico della conduzione dell'intervento.
4. Gli interventi di cui al precedente comma 1 devono essere:
- a) economicamente sostenibili nel tempo, supportati da progettazione dettagliata e realizzati nella sede dell'infrastruttura/impianto indicata nella proposta progettuale e destinataria del contributo/aiuto (come risultante da titolo giuridico quale ad esempio proprietà ovvero risultante da documento regolarmente registrato attestante la disponibilità dell'immobile per la durata dell'investimento).
 - b) conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e ai piani paesaggistico-ambientali vigenti nell'ambito territoriale in cui è localizzata l'infrastruttura/impianto oggetto dell'aiuto.
 - c) rispettare le condizioni espressamente previste dal Regolamento UE n. 651/2014 per i regimi di aiuti individuati al successivo articolo 7;
 - d) essere conformi alla normativa tecnica di sicurezza vigente, e in particolare:
 - i. regolamento UE n. 2016/424 contenente, tra l'altro, norme relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi;
 - ii. norme EN (anche denominate "*Euronorm*") relative al settore funiviario;
 - iii. decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 172 del 18 giugno 2021 recante "*disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone*";
 - iv. decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 1° dicembre 2015 che adotta il "*Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone*".
5. L'ammissibilità delle spese relative agli interventi proposti con i progetti presentati non costituisce in alcun modo rilascio del nulla osta o approvazione degli stessi ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

6. Sono considerati ammissibili i costi degli investimenti avviati dalla data di pubblicazione del presente avviso e le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda formale di contributo di cui all'articolo 10 del presente avviso.

Articolo 7

Regime di Aiuto e intensità di aiuto

1. Gli aiuti in favore dei soggetti beneficiari di cui al precedente articolo 3, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, compresi quelli di cui all'articolo 6 comma 6, sono compatibili con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, in quanto concessi sulla base dei Regolamenti UE n. 651/2014, n. 2015/1588 ed infine del Regolamento UE n. 2831/2023/UE del 13 dicembre 2023, con specifico riferimento alle seguenti Sezioni/Articoli come indicato in tabella, nonché per gli impianti di risalita
- 1.1 Ove non ricorrano i criteri di cui all'Articolo 107, può essere applicata la categoria Local definita dalla Commissione Europea con decisione del 27.02.2002 C(2002)599fin, Aiuti di Stato 376/2001.

REGOLAMENTO UE N. 651/2014		Spese ammissibili Articolo 6 comma 2	Interventi finanziabili Articolo 6 comma 1
Sezione 7 "Aiuti per la tutela dell'ambiente"	Articolo 36	costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme	per la realizzazione degli interventi finanziabili previsti all'articolo 6.1 lettera a e c)
	Articolo 38	costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica.	per la realizzazione degli interventi finanziabili previsti dall'articolo 6.1, lettera d)
Sezione 12 "Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali"	Articolo 55	investimenti materiali e immateriali	per la realizzazione degli interventi finanziabili previsti all'articolo 6, lettera a) e lettera b) nel contesto di infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali
Sezione 13 "Aiuti per le infrastrutture locali"	Articolo 56	investimenti materiali e immateriali	per la realizzazione degli interventi finanziabili previsti all'articolo 6.1, lettera a) e lettera b) nel contesto di infrastrutture locali



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

1.2 Per quanto concerne l'applicazione del Regolamento UE sugli aiuti in Regime "De Minimis", si rammenta che l'importo massimo concedibile degli stessi è pari a 300.000 euro per ciascuna impresa, nell'arco di un periodo di tre anni; pertanto, tale regime viene applicato nel caso in cui l'impresa abbia sufficiente capienza anche per le spese ammissibili connesse agli investimenti avviati e non ancora conclusi nel corso dell'anno 2024.

2. L'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto non può avere luogo prima della presentazione della domanda di aiuto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 comma 6. La domanda di aiuto, presentata attraverso la piattaforma informatica del Ministero del turismo di cui all'art 11 comma 3, ai sensi del paragrafo 2, articolo 6 del Regolamento UE n. 651/2014 contiene le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto divisi per tipologia;
- e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto. (articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento UE 651/2014).
- f) Regime di aiuto di stato applicabile se Local, De Minimis, GBER Regolamento (UE) 651/2014 e articolo ad esso applicabile nonché la dimensione d'impresa.

Ai fini della previsione del punteggio di premialità di cui all'articolo 13 comma 8 la documentazione può essere corredata da ulteriore documentazione che illustri:

- g) impatto positivo dell'iniziativa sull'attrattività turistica dei comprensori sciistici interessati
- h) ricorso a metodi, soluzioni e tecnologie che aumentino la sicurezza degli impianti di risalita e innevamento
- i) capacità dell'iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica
- l) capacità dell'iniziativa di concorrere ad incentivare l'utilizzo degli impianti durante tutto l'anno
- m) impatto positivo sul turismo della località montana mediante la dismissione di impianti non più utilizzati od obsoleti

Come previsto all'art 4 il proponente dovrà inoltre dichiarare, in sede di compilazione della domanda tramite l'apposita piattaforma informatica:

- n) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci, così come integrati dai commi 2 e 3



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

dell'articolo 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e avere titolo giuridico attestante la disponibilità dell'infrastruttura oggetto dell'aiuto per tutta la durata dell'investimento

o) di non aver presentato un'altra domanda, ovvero di non far parte di una aggregazione che abbia presentato un'altra domanda, a valere sul medesimo impianto

p) la conformità dei progetti con le vigenti norme in materia di sicurezza, nel rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, alla Comunicazione della Commissione europea n. 2018/C114/04 del 28 marzo 2018 e alla Decisione della Commissione europea n. 2019/1923/UE del 18 novembre 2019, nonché alla norma tecnica contenuta nelle norme EN

q) la conformità dei progetti ai vincoli ambientali e strutturali come definiti con provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito dei quali sono operanti i beneficiari di cui all'articolo 3;

r) che gli interventi finanziati ai sensi del presente decreto, non hanno beneficiato e non potranno beneficiare di altri finanziamenti, contributi, sovvenzioni e agevolazioni (c.d. divieto di doppio finanziamento) dell'Unione europea, nazionali, regionali o locali come quelli previsti dalla legge 31 dicembre 2021 n. 234 articolo 1, commi 593, 594, 595 e 596, che istituisce il "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane".

Le modalità di verifica dell'adempimento di tali obblighi sono stabilite ai successivi articoli 16, 20 e 21.

2. Qualsiasi concessione pubblica, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione:
 - dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale (articolo 55, paragrafo 6 del Regolamento UE n. 651/2014)
 - dell'infrastruttura locale (articolo 56, paragrafo 4 del Regolamento UE n. 651/2014) è assegnata nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Appalti.
3. Con riferimento all'utilizzo dell'infrastruttura devono essere realizzate le seguenti condizioni:
 - a) per le "infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali":
 - a.1 l'uso dell'infrastruttura sportiva non è riservato a un unico sportivo professionista. Il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenta annualmente almeno il 20 % del tempo complessivo. (articolo 55, paragrafo 2 del Regolamento UE n. 651/2014).
 - a.2 l'accesso è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 30 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese pubbliche. (articolo 55, paragrafo 4 del Regolamento UE n. 651/2014).



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

- a.3 se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, gli Stati membri assicurano la pubblicazione delle relative condizioni tariffarie. (articolo 55, paragrafo 5 del Regolamento UE n. 651/2014);
 - b) per le "infrastrutture locali" definita dalla Commissione Europea con decisione del 27.02.2002 C(2002)599fin, Aiuti di Stato 376/2001: le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato. (articolo 56, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 651/2014).
4. Il metodo di calcolo (c.d. funding gap) per la determinazione del contributo massimo concedibile per i regimi di aiuto ricadenti nella Sezione 12 "Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali" e nella Sezione 13 "Aiuti per le infrastrutture locali" del Regolamento UE 651/2014 è illustrato al successivo articolo 8 e riguarda gli investimenti materiali e immateriali.
5. Con riferimento agli aiuti ricadenti nella Sezione 7 "Aiuti per la tutela dell'ambiente" del Regolamento UE 651/2014 le intensità di aiuto previste e le maggiorazioni sono quelle individuate:
- a) all'articolo 36 "Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione":
 - a.1 il presente regime di aiuto prevede che l'intensità di aiuto non superi il 40 % dei costi ammissibili, che corrispondono ai sovraccosti dell'investimento rispetto ai costi di uno scenario controfattuale in assenza dell'aiuto, individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 36 del Regolamento UE 651/2014. Se gli investimenti, fatta eccezione per quelli che si basano sull'uso della biomassa, comportano una riduzione del 100 % delle emissioni dirette di gas a effetto serra, l'intensità di aiuto può raggiungere il 50 %;
 - a.2 tale intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
 - a.3 l'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Le zone assistite in parola sono identificabili all'interno della Comunicazione della Commissione europea COM (2021) 2594 come modificata dalla Decisione della Commissione europea COM (2022) 1545;
- In alternativa ai paragrafi da 4 a 9 dell'articolo 36 del Regolamento UE 651/2014, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, e verificato ex post o mediante un meccanismo di recupero.



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

- b) all'articolo 38 "Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici":
- b.1 il presente regime di aiuto prevede che l'intensità di aiuto non superi il 30 % dei costi ammissibili che corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica rispetto a uno scenario controfattuale caratterizzato dall'assenza dell'aiuto, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 38 del Regolamento UE 651/2014;
 - b.2 tale intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
 - b.3 l'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;
6. Si rimanda alle pertinenti Sezioni del Regolamento UE n. 651/2014, con specifico riferimento agli articoli 36, 38, 55 e 56, di cui al precedente comma 1 per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso.

Articolo 8

Metodo di calcolo del funding gap

1. Per gli aiuti agli investimenti a favore delle "Infrastrutture sportive e infrastrutture ricreative multifunzionali" di cui al predetto articolo 55 e delle "Infrastrutture locali" di cui al predetto articolo 56 del Regolamento UE n. 651/2014 l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento, attualizzato alla data della concessione dell'aiuto (c.d. metodo di calcolo del *funding gap*). Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli - così come documentate mediante perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti - o mediante un meccanismo di recupero.
2. I progetti finanziati devono essere economicamente sostenibili nel tempo. La vita economica dell'investimento deve intendersi riferita al periodo di ammortamento dell'infrastruttura, tenendo conto della sua durata fisica e della sua utilità tecnico- economica (articolo 2, comma 11).
3. Con esclusivo riferimento alle "Infrastrutture sportive e infrastrutture ricreative multifunzionali", all'articolo 55, paragrafo 12 del Regolamento UE n. 651/2014 si stabilisce che per gli aiuti che non superano euro 2.200.000 (euro duemilioniduecentomila/00), l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato in una quota pari all' 80% dei costi ammissibili.



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

Articolo 9

Determinazione del contributo e massimali di spesa

1. Il contributo massimo concedibile sul singolo beneficiario è pari ad euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) su più anni, comprensivo di IVA, qualora non recuperabile dal beneficiario.
2. Fermo restando il limite stabilito al comma 1, il contributo concedibile per gli interventi di cui alla lettera d) del precedente articolo 6 comma 1, non può superare la somma di euro 300.000,00 (euro trecentomila/00).
3. Ciascun programma di investimento deve avere un importo non inferiore a euro 300.000,00 (euro trecentomila/00) e non superiore alle soglie previste al successivo comma 4.
4. Fermo restando quanto indicato al precedente comma 1 e 2, la determinazione del contributo e i massimali di spesa devono rispettare le soglie di notifica previste dall'articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 651/2014.

Articolo 10

Domanda di finanziamento e contenuto della proposta

1. Il Proponente deve presentare, nelle modalità stabilite al successivo articolo 11, una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante che attesti, a pena di esclusione, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 4.
2. La domanda di finanziamento deve essere presentata in modalità telematica secondo quanto stabilito al successivo articolo 11 ed entro il termine stabilito al comma 3 del medesimo articolo.
3. I soggetti proponenti devono, altresì, trasmettere nelle medesime modalità la proposta descrittiva del progetto di cui si chiede l'agevolazione, comprensiva di tutta la documentazione prevista all'Allegato I al presente Avviso.

Articolo 11

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di finanziamento, completa della proposta, dei documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo 10, deve essere presentata, entro il termine indicato al successivo comma 3, utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE.
2. I Proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata.
3. La piattaforma informatica accessibile tramite SPID/CIE viene resa fruibile comprensiva della relativa manualistica sul sito istituzionale del Ministero del Turismo all'indirizzo internet <https://istanze.ministeroturismo.gov.it> a partire dalle ore 12:00 del 24 giugno 2024.



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

4. Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento devono essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 27 settembre 2024.
5. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di finanziamento e dei relativi allegati sono attestate dalla Piattaforma. Successivamente al termine indicato al precedente comma 4, non verrà consentito alcun accesso per la compilazione e la presentazione delle domande di finanziamento e dei relativi allegati.
6. Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di finanziamento, né della proposta e dei relativi documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo 10, differente da quella indicata nel presente articolo.
7. Tutti i documenti e le dichiarazioni necessari ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, ivi compresa la stessa domanda di finanziamento e la relativa proposta, devono essere caricati sulla Piattaforma muniti di firma digitale (accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale - AgID) del legale rappresentante del Proponente sottoscrittore della domanda di finanziamento. In ogni caso, tutta la documentazione da firmare digitalmente va redatta in formato PDF.
8. Non sono ammesse domande che siano sottoscritte da un soggetto diverso da quello cui si riferiscono i dati nella modulistica e nelle dichiarazioni di cui all'articolo 10 del presente Avviso.
9. La trasmissione della domanda di finanziamento può avvenire unitamente alla proposta, ai documenti e alle dichiarazioni di cui al precedente articolo 10 previo caricamento degli stessi sulla Piattaforma, esclusivamente seguendo le indicazioni ivi riportate.

Articolo 12

Verifica di ammissibilità delle domande

1. Le domande di finanziamento pervenute nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 11 sono soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del Ministero del turismo avuto riguardo alla relativa conformità alle disposizioni, alla presenza di tutti i documenti e alle dichiarazioni richieste dal presente Avviso.
2. Le domande di finanziamento non corrispondenti a quanto previsto e richiesto a pena di esclusione dal presente Avviso sono considerate non validamente presentate e sono pertanto escluse.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di finanziamento possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Il Ministero assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

3. Le domande di finanziamento non pervenute nei termini e con le modalità di cui al predetto articolo 11 e le domande che dovessero risultare non ammissibili a seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso all'articolo 4, sono escluse e non ammesse alla valutazione di merito di cui al successivo articolo 13. Dell'esclusione viene data comunicazione specifica a mezzo PEC al soggetto proponente.

Articolo 13 Valutazione

1. Le proposte progettuali, in esito al positivo riscontro della verifica di ammissibilità di cui al precedente articolo 12, sono valutate nel merito da un'apposita Commissione istituita presso il Ministero del Turismo, formata da tre componenti e presieduta da un componente dello stesso Ministero. Gli altri due componenti sono indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

A ciascuna domanda di finanziamento viene attribuito un punteggio da 0 a 100 e l'esito della valutazione è riassunto da un punteggio complessivo che non può essere inferiore a 45/100, calcolato come sommatoria di tutti i descrittori di cui al comma 4

2. Sono finanziate le proposte che raggiungono il punteggio minimo di sufficienza 45/100, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
3. La Commissione determina la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, e delle domande non ammissibili a finanziamento sulla base di criteri chiari ed oggettivi di seguito riportati:

1) CRITERIO A: Indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento valutata sulla capacità dell'impresa di far fronte alla copertura finanziaria del programma di investimento proposte sulla capacità del programma di investimento di remunerare il capitale investito e sostenere il relativo funzionamento a regime.

A tal fine i descrittori del criterio "sostenibilità economico finanziaria" sono di seguito riportati:

a) DESCRITTORE A1: Impegni bancari o assicurativi deliberati o in corso di deliberazione per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto. L'impegno bancario o assicurativo in corso di deliberazione è attestato da una lettera dell'Istituto di credito. La delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento è comunque presentata al Ministero del turismo entro i 30 giorni successivi dalla data di approvazione del decreto relativo alla graduatoria di merito di cui all'articolo 13 comma 5, pena decadenza della domanda.

b) DESCRITTORE A2: "Rapporto di copertura del servizio del debito" DSCR (Debt Service Coverage Ratio) calcolato sulla seguente formula:

DSCR = Cash flow operativo - tasse / flusso finanziario a servizio del debito



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

in cui "Cash flow operativo - tasse" rappresenta il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto delle imposte sul reddito d'esercizio, mentre per Flusso finanziario a servizio del debito si intende il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi, nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato. L'indice premia le proposte in cui è più alto il rapporto fra flusso di cassa e quote di capitale e di interessi rispettivamente da rimborsare e corrispondere.

2) CRITERIO B: Cantierabilità basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della proposta progettuale:

DESCRITTORE B1

- A. capitolato speciale
 - B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato
 - C. progetto di fattibilità tecnico-economica
 - D. progetto esecutivo
 - E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri
- L'indice assegna un punteggio maggiore a seconda del livello di progettazione

CRITERI DI VALUTAZIONE, DESCRITTORI, PESI	
CRITERIO A punti 50 Indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento	A1. Impegni bancari deliberati per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto. Presenza delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento – punti 20 Presenza lettera impegno delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimenti – punti 10 A2. DSCR - Rapporto di copertura del servizio del debito DSCR = Cash flow operativo - tasse / flusso finanziario a servizio del debito DSCR uguale o superiore a 1 – punti 30 DSCR inferiore a 1 – punti 15
Criterio B punti 40 Cantierabilità	B1. Cantierabilità basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della proposta progettuale: A. capitolato speciale – punti 5 B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato – punti 10 C. progetto di fattibilità tecnico-economica – punti 20 D. progetto esecutivo – punti 30 E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri – punti 10
<i>L'esito della valutazione è riassunto da un giudizio sintetico complessivo e da un punteggio che non potrà essere inferiore a 45/100</i>	

4. La Commissione assegna fino a un massimo di 10 punti aggiuntivi (che non concorrono al raggiungimento della soglia minima) così come stabilito al precedente comma 2 sulla base dei seguenti criteri premiali:



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

Critero premiale	Punteggio
A. impatto positivo dell'iniziativa sull'attrattività turistica dei comprensori sciistici interessati	➤ 2
B. ricorso a metodi, soluzioni e tecnologie che aumentino la sicurezza degli impianti di risalita e innevamento	➤ 2
C. capacità dell'iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica	➤ 2
D. capacità dell'iniziativa di concorrere ad incentivare l'utilizzo degli impianti durante tutto l'anno con particolare riguardo alla accessibilità e fruizione per le persone con disabilità, anziani e famiglie	➤ 2
E. impatto positivo sul turismo della località montana mediante la dismissione di impianti non più utilizzati od obsoleti	➤ 2

5. La graduatoria di merito predisposta dalla Commissione è, quindi, trasmessa da quest'ultima al Ministero del turismo che procede al successivo inoltro al Ministero dell'economia delle finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La pubblicazione della graduatoria di cui al precedente capoverso vale quale pubblicità legale a tutti gli effetti di legge.
6. Tutte le comunicazioni tra il Ministero del turismo e il Beneficiario avvengono esclusivamente via PEC, in particolare, il Ministero del turismo notifica al Beneficiario a mezzo PEC il provvedimento di concessione.
7. I rapporti tra Amministrazione e Beneficiario sono regolati da apposito Disciplinare/Convenzione allegato al decreto di concessione.

Articolo 14

Termini di realizzazione del progetto e modalità di attuazione

1. Ciascun Progetto di cui all'articolo 6, in tutte le sue componenti progettuali e di interventi, deve essere interamente realizzato entro il termine perentorio del 31 dicembre 2028, pena la restituzione di tutte le somme già versate al Beneficiario.
2. Nel caso di riduzione o modifica dell'intervento finanziato ai sensi del successivo articolo 17 e di suo completamento entro il termine del 31 dicembre 2028, sono ritenute ammissibili e rimborsabili esclusivamente le spese corrispondenti alla parte di intervento effettivamente realizzata.
3. Il Beneficiario è tenuto ad osservare in tutte le fasi di attuazione gli impegni e gli obblighi indicati nel presente Avviso e nel Progetto ammesso a finanziamento.
4. Il Beneficiario deve inoltre trasmettere una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del progetto, nonché una relazione finale a conclusione delle attività illustrativa del livello di conseguimento dei risultati prefissati.



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

5. Tutti i progetti ammessi a finanziamento vanno attuati nel rispetto delle modalità indicate nelle relative proposte positivamente esaminate.
6. Ai fini dell'erogazione del finanziamento al Beneficiario va costituita una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 30% dell'importo del finanziamento. La cauzione è prestata, a favore del Ministero del turismo che può avvalersene, nei limiti dell'importo massimo garantito, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Beneficiario che derivano dal progetto finanziato. Il Ministero del turismo può, altresì, incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Beneficiario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del progetto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero del turismo. La garanzia cessa di avere effetto solo al termine del periodo di stabilità di cui all'articolo 18. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza del Beneficiario dal finanziamento e lo scorrimento della graduatoria.

Articolo 15

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. Il Beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi generali:
 - a) realizzare le attività secondo le modalità previste nel Progetto approvato;
 - b) rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, formalizzando apposita domanda di rimborso con le modalità ed entro i termini previsti al successivo articolo 16;
 - c) completare le attività progettuali entro i termini previsti ai precedenti commi 1 e 2 di cui all'articolo 14;
 - d) che il contributo concesso rispetti il principio di "no double funding", ossia che la stessa spesa in fase di rendicontazione sia imputata a più di una misura di sostegno finanziario pubblico regionale, nazionale o comunitario;
 - e) soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda;
 - f) comunicare al Ministero del turismo il possesso del titolo giuridico relativo alla disponibilità dell'immobile ove sono localizzati le opere edili e/o ove si colloca la realizzazione degli interventi entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dal decreto di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili ai fini della dimostrazione del requisito della disponibilità dell'immobile: il titolo di proprietà, ovvero altro titolo risultante da documento regolarmente registrato attestante la disponibilità dell'infrastruttura/impianto oggetto dell'aiuto;



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

- g) fornire, secondo le modalità e i tempi definiti dal Ministero del turismo, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili al Fondo e secondo quanto al successivo articolo 16;
 - h) garantire il mantenimento dei requisiti di accesso al contributo così come gli stessi sono definiti dal presente Avviso per tutta la durata dell'investimento;
 - i) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento richieste dal Ministero del Turismo, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui all'Avviso, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito.
2. Il Beneficiario è tenuto a adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:
- a) dare comunicazione entro 10 giorni a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria della volontà di accettare o rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
 - b) dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto;
 - c) comunicare tempestivamente, e comunque nei termini specifici previsti per ciascun caso, eventuali variazioni progettuali coerentemente a quanto previsto al successivo articolo 17;
 - d) fornire, in coerenza con lo stato di avanzamento della rendicontazione di cui al successivo articolo 16, le informazioni necessarie al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'operazione.

Articolo 16

Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Le risorse assegnate a ciascun Progetto ammesso a finanziamento saranno erogate dal Ministero del turismo direttamente a favore del beneficiario a valere sulle risorse del Fondo, secondo le seguenti modalità:
 - Il 30% del finanziamento ammesso alle agevolazioni ad esito dell'approvazione del progetto;
 - Il 50% da corrispondersi ad esito della produzione di uno Stato di Avanzamento Lavori che certifichi il completamento degli interventi e l'esito positivo del collaudo, all'ulteriore condizione che essi siano stati effettuati nel rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma;
 - la quota residua pari al 20% ad esito dell'approvazione della rendicontazione finale da presentare entro il 31 dicembre 2028.
2. Ciascun Stato di Avanzamento Lavori (SAL) dovrà essere corredato da idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute dai soggetti di cui all'articolo 3 del presente Avviso.
3. I documenti di spesa e i bonifici di pagamento devono riportare necessariamente i codici CUP che identificano il progetto nella «banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
4. Il Ministero del turismo, prima di procedere all'erogazione delle risorse, provvederà all'esecuzione di



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

verifiche amministrative contabili al fine di accertare la regolarità della rendicontazione della spesa, degli atti relativi al Progetto finanziato e delle attività progettuali previste in coerenza con quanto previsto nei precedenti commi 1-2.

Articolo 17

Modifiche/variazioni del Progetto finanziato

1. Il beneficiario non può apportare modifiche al Progetto finanziato salvo quanto di seguito esposto.
2. Ove il beneficiario intenda apportare modifiche ovvero variazioni alla proposta progettuale ammessa, deve presentare formale domanda al Ministero del turismo, allegando la documentazione descrittiva delle modifiche proposte. Il beneficiario, per variazioni progettuali marginali il cui valore non superi una variazione massima del 10% del costo dell'investimento e non ne modifichi la natura del progetto, presenta al Ministero prova dell'esistenza di una formale autorizzazione alla variante di progetto autorizzata da un'istituzione pubblica regionale, provinciale o comunale. In presenza di tale autorizzazione il Ministero recepisce la variazione;
3. A seguito della ricezione della domanda di modifica, il Ministero del turismo valuta l'approvazione dei tali modifiche verificandone l'ammissibilità/legittimità rispetto alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni:
 - la modifica proposta non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato;
 - in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso al Progetto finanziato;
 - l'intervento e/o il progetto interessato dalla modifica e, per l'effetto, il Progetto finanziato, devono garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento.
4. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, il Ministero del turismo può richiedere l'invio di documentazione integrativa, che deve essere trasmessa dal beneficiario entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
5. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica è comunicata al beneficiario entro 20 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 4, dalla ricezione della documentazione integrativa.

Articolo 18

Stabilità dei progetti

1. I progetti ammessi a finanziamento pena il recupero del contributo finanziario concesso, non devono subire modifiche sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

- ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.
2. In caso di violazione del presente articolo il Ministero del Turismo è legittimato a recuperare dal Soggetto Beneficiario il finanziamento erogato in misura proporzionale al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'attuazione della misura saranno poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
2. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente Avviso.

Articolo 20

Revoca del contributo e controlli

1. Nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Ministro del turismo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e degli altri oneri dovuti, fatte salve le sanzioni di legge. Il Ministero del turismo denuncia le irregolarità riscontrate alle competenti Autorità per l'accertamento delle responsabilità penali, civili e amministrativo contabili e, ove applicabili, quelle conseguenti alle violazioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Il Ministero del turismo può chiedere in ogni caso informazioni agli assegnatari del contributo in merito all'attuazione del progetto finanziato.
3. L'Amministrazione effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Il Ministero del turismo può, altresì, procedere alla revoca del finanziamento nel caso di irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi previsti nel progetto finanziato.



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

5. Il finanziamento concesso può essere ridotto in conseguenza della mancata rendicontazione delle spese o dell'inammissibilità delle spese rendicontate, ancorché sostenute (revoca parziale). Può inoltre essere disposta la revoca integrale del finanziamento assegnato per:
- a) gravi violazioni di leggi e regolamenti, nonché nel caso di violazione e/o inadempienza agli obblighi di cui al presente Avviso ed in particolare la violazione degli obblighi di cui all'articolo 15 del presente Avviso;
 - b) la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
 - c) l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale, fatto salvo il caso di cui alla seguente lettera d);
 - d) la mancata realizzazione di una quota del programma di spesa superiore al 30% del totale ammesso alle agevolazioni nei tempi di realizzazione previsti dal Disciplinare/Convenzione di cui all'articolo 13 comma 8. La percentuale di realizzazione è determinata facendo riferimento ai costi dell'intervento effettivamente rendicontati, in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario approvato;
 - e) l'assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
 - f) la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile, incluse le disposizioni in materia di pubblicità e di informazione poste in capo al beneficiario delle agevolazioni;
 - g) la mancata comunicazione al Ministero del turismo dell'intervenuta acquisizione della disponibilità dell'immobile selezionato per la realizzazione del programma di spesa entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dal decreto di concessione delle agevolazioni;
 - h) l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 - i) l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
 - j) l'accertata indebita percezione del Contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);
 - k) il fatto che il Beneficiario non acconsenta o impedisca l'esecuzione di controlli e verifiche disposte dalle autorità e/o dagli organismi a ciò preposti, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero,



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

- incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
- l) l'alienazione o cessazione dell'attività imprenditoriale beneficiaria del contributo entro 3 anni a far data dal pagamento finale delle agevolazioni. Salvo il caso che tale cessazione sia dovuta a fallimento fraudolento, il contributo è ridotto in rapporto al periodo in cui l'attività è cessata;
 - m) il mancato rispetto delle disposizioni relative al caricamento dei dati sull'effettivo avanzamento finanziario, procedurale e fisico sui sistemi informativi individuati ai fini del monitoraggio;
 - n) il mancato completamento dell'intervento nei termini definiti all'interno del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni o la mancata immissione dello stesso in condizione di normale operatività nel corso dei tre anni successivi al relativo completamento;
6. Le modifiche dei progetti non tempestivamente comunicate al Ministero del turismo o non approvate da quest'ultimo comporteranno la decurtazione delle spese correlate alle modifiche non comunicate e/o approvate e, nei casi più gravi, la revoca integrale dal finanziamento concesso, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.
7. Il Beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del finanziamento. Nel caso di revoca parziale o integrale, il Beneficiario è tenuto a restituire al Ministero del turismo le somme da quest'ultimo già erogate.

Articolo 21

Vigilanze e controlli

1. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sui programmi finanziati volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del supporto finanziario. Ai predetti fini, il Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, rilasciate dai soggetti beneficiari e dai loro fornitori possono – in qualsiasi fase del procedimento – essere oggetto di verifiche e controlli, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. In caso di accertata non veridicità delle dichiarazioni rese si procede a revocare il contributo e a recuperare le somme erogate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. Il richiedente del contributo, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci, è soggetto alle conseguenze anche penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, come da ultimo rese più severe per effetto del sopra citato articolo 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (come



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

modificato dalla Legge di conversione n. 77/2020) recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Il presente Avviso, nonché i successivi atti propedeutici al riconoscimento dei contributi, sono pubblicati sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
2. La presentazione della domanda, di cui all’articolo 11 del presente Avviso, non costituisce un’aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore dei soggetti istanti.
3. L’erogazione del contributo di cui al presente Avviso è subordinata alle disponibilità presenti nel pertinente capitolo di bilancio del Ministero del turismo.
4. La DVPT non si assume la responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della istanza dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 23

Modifiche all’Avviso

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso saranno pubblicate tempestivamente sul sito web del Ministero del turismo www.ministeroturismo.gov.it.

Articolo 24

Responsabile del Procedimento e Richieste di chiarimenti e informazioni

2. Il Responsabile unico del procedimento verrà individuato con successivo provvedimento del Segretario Generale del Ministero del turismo.
3. Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente Avviso vanno inoltrate al seguente indirizzo PEO fondo.impiantirisalita@ministeroturismo.gov.it o alla PEC fondo.impiantirisalita@pec.ministeroturismo.gov.it. Il Ministero fornisce chiarimenti e risposte alle richieste pervenute attraverso la pubblicazione di “FAQ” sul sito internet del Ministero.

Articolo 25

Controversie e foro competente

1. Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

Il Segretario Generale

Dr.ssa Barbara Casagrande

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla
dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs.
7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.*



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

ALLEGATO I – Documentazione da presentare per la domanda di contributo

- a) dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 4, come disposto al di cui all'articolo 10, comma 1;
- b) domanda di aiuto recante le informazioni di cui all'articolo 7 comma 2 comprensiva di dichiarazione circa la categoria di impresa (MPMI e/o GI), dello status di impresa autonoma, associata o collegata, degli effettivi corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA), così come previsto all'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 (articoli. 1-6);
- c) documento illustrativo – progettuale dell'intervento, che include:
- i) relazione contenente la *“descrizione del comprensorio”* nel quale l'intervento si inserisce (*mappatura grafica del comprensorio, con l'indicazione degli impianti presenti e della scadenza delle revisioni e della vita tecnica, del nominativo del direttore o responsabile di esercizio, degli impianti/infrastrutture oggetto dell'aiuto e delle loro caratteristiche fisiche e di ogni altro elemento utile a descrivere la ratio dell'investimento proposto*);
 - ii) relazione tecnico illustrativa motivante l'intervento proposto, contenente anche l'inquadramento territoriale e la documentazione fotografica dello stato di fatto. Massimo 10 cartelle che illustrino la rispondenza alle finalità di cui all'articolo 1 e agli interventi finanziabili di cui all'articolo 6 evidenziando, inoltre, i presupposti, i contenuti e le motivazioni dell'intervento, nonché le modalità attuative dello stesso;
 - iii) relazione tecnico illustrativa corredata da apposta documentazione in grado di dimostrare il soddisfacimento (ove pertinente) dei criteri di premialità di cui all'articolo 13;
 - iv) documentazione tecnica:
 - per i lavori: la documentazione tecnico-amministrativa attestante il livello di progettazione esecutiva (combinato disposto dagli articoli 23 e 33 del decreto legislativo n. 50/2016);
 - elenco delle autorizzazioni/pareri necessari per l'esecuzione dell'intervento o per la messa in funzione delle attrezzature, con dettaglio sullo stato della richiesta/acquisizione dell'autorizzazione/parere - ove dovuti;
- d) piano economico e finanziario dell'intervento indicante la/il:
- i) determinazione del costo complessivo intervento: Quadro Tecnico Economico (QTE) comprensivo dei costi dell'intervento con il dettaglio per singola voce di spesa ammissibile, nel rispetto di quanto espressamente previsto dal regime di aiuto selezionato, così come indicato all'articolo 7;
 - ii) determinazione del contributo richiesto nel rispetto della determinazione del contributo concedibile previsto agli articoli 7, 8 e 9 e nel rispetto di quanto espressamente previsto dal regime di aiuto selezionato;



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

- iii) documentazione attestante la ragionevolezza della spesa (preventivi/offerte) per tutte le categorie di spesa, acquisti di macchinari, attrezzature e impianti nonché per le opere di costruzione, miglioramento di impianti;
- iv) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- v) la capacità del soggetto proponente di far fronte alla copertura finanziaria richiesta per la realizzazione del programma di investimento proposto come da *Piano finanziario per la copertura degli investimenti* allegato al QTE;
- vi) l'economicità della proposta in termini di rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi, valutata come congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto, in termini di miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto;
- vii) la sostenibilità finanziaria ed economica dell'iniziativa proposta per tutta la durata dell'investimento;
- viii) cronoprogramma attuativo procedurale da cui si evinca che la realizzazione del progetto sia coerente con le tempistiche di impegno e attuazione previste all'articolo 14;
- ix) copia leggibile del documento di riconoscimento del legale rappresentante del Proponente;
- x) dichiarazione di legittimità dell'intervento proposto rispetto alle norme e regolamenti nazionali, regionali, locali e comunali nonché in conformità con le previsioni degli strumenti urbanistici e dei piani paesaggistico-ambientali vigenti nell'ambito territoriale in cui è localizzata l'infrastruttura/impianto oggetto dell'aiuto.